



Reggio Emilia 18/02/2019

Alla cortese attenzione

del Sindaco Luca Vecchi
del Presidente del Consiglio Comunale Emanuela Caselli

Mozione: QUOTE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE AD OPERE RELIGIOSE – SOKA GAKKAI ITALIA

Premesso che

- gli oneri di urbanizzazione sono contributi dovuti ai Comuni nei casi di modificazioni dell'assetto urbanistico-edilizio, per partecipare alle spese che i Comuni sostengono per l'urbanizzazione del loro territorio;
- tali oneri si dividono in oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2): i primi concorrono alla realizzazione di strade, parcheggi, fognature, illuminazione pubblica, verde pubblico, sistemi di distribuzione dell'acqua, dell'energia, del gas; quelli di urbanizzazione secondaria sono destinati alla realizzazione di scuole e asili, chiese, centri civici, parchi urbani, impianti sportivi, parcheggi pubblici;
- tali contributi sono dovuti sia per le nuove costruzioni sia nei casi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d'uso, in base al m3 di edificio realizzato;
- i criteri di applicazione, in Emilia Romagna sono uniformi per tutto il territorio regionale, indicano le modalità di applicazione ed i casi in cui ai Comuni è consentito modificare le entità determinate dalla Regione;
- in particolare, i beneficiari degli oneri di urbanizzazione secondari, sono definiti dalla delibera regionale 849/98: a) gli asili nido e le scuole materne; b) le scuole dell'obbligo; c) i mercati di quartiere; d) le delegazioni comunali; e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi; f) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie; g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport; h) i parcheggi pubblici;
- l'incidenza degli oneri urbanizzazione secondaria (U2) salvo diverse percentuali stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, e così indicata per tutte le classi di Comuni: chiese e altri edifici per servizi religiosi 7% (a Reggio Emilia tale quota è l'8%)
- i Comuni dovrebbero formulare annualmente una previsione di impegno dei proventi derivanti da concessioni e sanzioni edilizie, e nell'ambito di tale previsione, "d'intesa con gli enti religiosi istituzionalmente competenti", dovrebbero destinare una quota dei proventi - il 7% appunto degli

oneri di urbanizzazione secondaria o la diversa percentuale stabilita dai Consigli comunali - "all'acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, da cedere gratuitamente in proprietà all'ente religioso, ovvero al rimborso delle spese documentate per l'acquisizione di dette aree, ed inoltre ad interventi per la costruzione o il ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici".

Preso atto che

Le disposizioni regolamentari del 1978, riprodotte ai paragrafi 2 e 3 del punto 2.1 del testo coordinato delle "Indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5-10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10", contenuto nella deliberazione del Consiglio regionale n. 849 del 04.03.1998 risalgono al 1978, periodo in cui potevano dunque trovare fondamento quei Patti lateranensi allora ancora in vigore e in particolare nel principio di "religione di Stato", che nell'ambito della revisione concordataria del 1985 si provvede poi a dichiarare non più in vigore (punto 1 del Protocollo addizionale all'Accordo tra Santa Sede e Repubblica italiana, ratificato con legge 25.03.1985, n. 121).

Considerato che

- Viene pertanto pubblicato un avviso pubblico che disciplina la procedura di assegnazione e di erogazione dei contributi per la realizzazione di interventi di nuova costruzione o ripristino degli edifici destinati ad attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici, nonché per l'acquisizione di aree/immobili individuati dagli strumenti urbanistici comunali quali attrezzature di interesse collettivo destinate al culto o collocati in Ambiti in cui risultano ammessi gli usi ascrivibili ad "attrezzature religiose".
- Ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 849/98, per attrezzature religiose si intendono "gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive". Non sono finanziabili le spese che già godano di contributi o sovvenzioni in genere da parte di altri enti o soggetti di diritto pubblico; diversamente, gli importi delle spese altrimenti finanziate devono essere detratti dall'importo ammissibile a contributo.
- **Le confessioni interessate devono presentare una autodichiarazione ove dichiarano le spese sostenute nell'anno di riferimento per le casistiche suindicate e presentano un rendiconto delle spese stesse.**

- **I soggetti che possono beneficiare del contributo sono le confessioni religiose riconosciute tramite il concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano.**
- La percentuale dell'8% viene conteggiata sull'importo degli oneri di Urbanizzazione Secondaria per Permessi di costruire e Segnalazioni certificate di inizio attività riscossi in un anno al netto di quanto rimborsato per oneri corrispondenti.
- Le domande di partecipazione all'assegnazione della quota vengono istruite, verificando la corrispondenza dei requisiti e la tipologia di spese effettuate nell'anno di riferimento. Le spese sono autodichiarate dal richiedente nell'istanza. Con deliberazione di Giunta comunale sono assegnati gli importi del 7% e dell'1% agli aventi diritto.
- **Dal 2000 al 2016 sono stati versati circa 7 milioni di euro come 8% per oneri di urbanizzazione secondaria agli enti di culto locali.**

Evidenziato che

I soggetti religiosi che hanno facoltà di ricevere il contributo dell'8x1000 nella dichiarazione dei redditi sono gli stessi che possono ricevere il contributo comunale per gli oneri di urbanizzazione secondaria. I soggetti sono:

- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);

- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo);
- alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
- alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
- all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero);
- all'Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
- all'Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi).
- **all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)**, per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell'ambiente.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-15&atto.codiceRedazionale=16G00143&elenco30giorni=true

Considerato inoltre che

Tra i nuovi soggetti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano e che quindi può ricevere i contributi comunali tramite autodichiarazione c'è l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai che anche a Reggio Emilia conta centinaia di fedeli.

Il Buddismo della Soka Gakkai si basa sugli insegnamenti del Buddha Nichiren Daishonin (1222-1282), e consiste nella recitazione quotidiana di "*Nam-myoho-renge-kyo*" (la Legge Mistica) e nella lettura dei capitoli *Hoben* e *Juryo* del Sutra del Loto. Il Sutra del Loto afferma che gli esseri umani – indipendentemente dal genere, dalle capacità individuali e dalla condizione sociale – sono tutti potenzialmente Buddha, dotati di compassione, saggezza e coraggio e quindi degni del massimo rispetto.

Nichiren Daishonin raffigurò la sua condizione vitale illuminata, la Buddità, nel *Gohonzon* (oggetto di culto) per permettere alle persone comuni di manifestare esse stesse *Nam-Myoho-renge-kyo* nella propria vita e conseguire la Buddità, come egli stesso aveva fatto.

I praticanti della Soka Gakkai si riuniscono settimanalmente in piccoli gruppi per studiare i principi buddisti e la loro applicazione nella vita quotidiana. Le riunioni hanno anche lo scopo di accogliere chi vuole avvicinarsi al Buddismo: in questo modo si avvia un dialogo sulla vita attraverso il racconto delle esperienze di trasformazione personale tramite la pratica buddista. Questo processo di cambiamento continuo viene definito Rivoluzione umana, termine laico per indicare il conseguimento della Buddità.

La Soka Gakkai Internazionale (SGI), di cui la Soka Gakkai Italiana fa parte, è una comunità buddista laica, diffusa in 192 paesi e territori di tutto il mondo, che promuove la pace, la cultura e l'educazione fondate sull'umanesimo buddista di Nichiren Daishonin. I singoli fedeli della SGI s'impegnano attivamente, come cittadini del mondo, al miglioramento delle loro comunità locali. La SGI si impegna nella costruzione di una cultura di pace utilizzando come strumento fondamentale il dialogo basato sul principio che la felicità individuale e la realizzazione di un mondo pacifico sono indissolubilmente legati.

Come organizzazione non governativa accreditata presso le Nazioni Unite, la SGI collabora anche con altre realtà della società civile, agenzie intergovernative e gruppi religiosi, soprattutto nel campo del disarmo nucleare, dell'educazione ai diritti umani e dello sviluppo sostenibile. Le organizzazioni della SGI presenti nelle varie nazioni hanno il comune obiettivo di contribuire alla pace, alla cultura e all'educazione promuovendo il dialogo interreligioso, mostre e conferenze adatte ai contesti culturali di ogni paese.

Ogni anno, dal 1983, Daisaku Ikeda, presidente della SGI, trasmette *Proposte di Pace* indirizzate alla comunità internazionale nelle quali suggerisce soluzioni concrete a problematiche di rilevanza mondiale – come la povertà, la questione ambientale, le guerre e la violenza – basate sulla filosofia dell'umanesimo buddista.

Il Consiglio Comunale di Reggio Emilia impegna il Sindaco e la Giunta

Di contattare e invitare i referenti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) per Reggio Emilia per informarli degli incontri che si svolgono con le comunità religiose e dei contributi comunali per gli enti di culto che possono utilizzare.

A tal proposito qui si trovano i contatti della sede nazionale, +39 06 872861 - ufficio.stampa@sgi-italia.org, e regionale +39 051 404167.

I consiglieri comunali
DARIO DE LUCIA (PD)